



## Città di Grosseto

Settore: GESTIONE DEL TERRITORIO  
Servizio: SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

### Determinazione Dirigenziale n° 1573 del 23/09/2010

Oggetto: **Vincolo Idrogeologico- Violazione delle disposizioni L.R.T. n. 39/2000 - Reg. Forestale D.P.G.R. n. 48/r dell'8/8/2003 e relative procedure sanzionatorie - Integrazione alla Disposizione Dirigenziale n. 196 del 13/6/2007**

#### Il Dirigente

**Premesso** che con Legge n° 39/2000, i Comuni hanno acquisito, a far data dal 01/01/2004, le funzioni in materia di Vincolo Idrogeologico, prima di competenza dell'Amm.ne Provinciale;

**Che** le Autorizzazioni che i Comuni rilasciano a tal fine, sono sia quelle relative alla trasformazione dei terreni attuata per la realizzazione di opere edilizie, che quelle relative a movimenti di terra, qualora alterino la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, non connessa alla loro coltivazione;

**Considerato** che in caso di violazione delle dette disposizioni e di realizzazione di opere edilizie o di semplici spostamenti di terra senza le dette autorizzazioni è previsto un regime sanzionatorio caratterizzato da un procedimento amministrativo in base al quale, una volta accertata la violazione da parte degli organi di vigilanza preposti (Polizia Municipale, C.F.S.), viene immediatamente contestata l'infrazione con l'indicazione delle sanzioni;

**Che** con Delibera G.C. del 05/10/2004 n° 587 sono stati individuati i criteri di determinazione delle Sanzioni Amm.ve di cui alla L.R.T. n° 39/2000;

**Dato atto che** a tal uopo la Direzione scrivente U.O. "Procedimenti autorizzatori in aree vincolate" ha predisposto con disposizione dirigenziale n. 196 del 13/6/2007 "Violazioni delle disposizioni L.R.T. n° 39/2000 – Reg. Forestale DPGR n° 48/R del 08/08/2003 e procedure sanzionatorie" una "griglia sanzionatoria" attraverso la quale le sanzioni pecuniarie sono determinabili in ragione della natura e della consistenza dell'abuso ed in base al costo delle opere

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.82 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

realizzate;

**Considerato** che Regione Toscana con Legge n° 52/2009 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale” ha apportato modifiche al sistema sanzionatorio, in particolare ai contenuti dell’Art. 82 della L.R.T. n° 39/2000 e s.m.i., cancellando di fatto i presupposti sanzionatori legati alle violazioni derivanti dalla violazione del Reg. Forestale DPGR n° 48/R del 08/08/2003, in caso di non conformità dei lavori alle disposizioni della normativa di settore;

**Dato atto** che le modifiche apportate dalla “Legge di manutenzione” determinano sul sistema sanzionatorio in vigore, sostanzialmente e soltanto una diversa modulazione degli importi delle griglie sanzionatorie applicative delle violazioni, rispetto ai disposti della L.R.T. n° 39/2000 e s.m.i.;

**Vista** infine, la nota a tal proposito del Dr. Forestale Michele Angeli, istruttore tecnico, del 02/09/2010 prot. 107316, avente per oggetto : *“Vincolo Idrogeologico – Violazioni delle disposizioni della L.R.T. N° 39/2000 e del relativo Reg. attuativo (DPGR n° 48/R del 08/08/2003) e conseguenti procedure sanzionatorie. Modifiche apportate dalla L.R.T. N° 52/2009 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale”*

#### **DETERMINA**

1) l’applicazione ai sensi dell’art. 82 della detta L.R.T. 39/2000 delle seguenti sanzioni pecuniarie determinabili in ragione della natura e della consistenza dell’abuso ed in base al costo delle opere realizzate sulla base della seguente “griglia sanzionatoria”:  
(così come modificato dalla L.R.T. N° 52/2009).

- Per importi da 0 a 5.164,00 €, la sanzione amm.va è pari ad € 240,00.
- Per importi da € 5.165,00 a € 10.329,00 la sanzione amm.va è pari ad € 440,00
- Per importi da € 10.330,00 a € 20.658,00 la sanzione amm.va è pari ad € 640,00.
- Per importi da € 20.659,00 a € 30.987,00 la sanzione amm.va è pari ad € 840,00.
- Per importi da € 30.988,00 a € 41.316,00 la sanzione amm.va è pari ad € 1.040,00.
- Per importi da € 41.317,00 a € 51.645,00 la sanzione amm.va è pari ad € 1.240,00.
- Oltre € 51.646,00 la sanzione amministrativa è pari ad € 1.440,00.

2) di prevedere opportune misure sanzionatorie come sotto indicate e già applicate e sulla

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

base del costo delle opere, nei casi di richiesta di "regolarizzazione", in alcuni contesti territoriali, quali la zona di recupero urbanistico denominata "Marina di Grosseto - sinistra Canale San Rocco, area a monte di via del Tombolo" ed in eventuali altri Piani di recupero con caratteristiche ambientali simili:

- Per importi da € 0 a 5.164,00 sanzione amm.va di € 500,00
- per importi da € 5.165,00 a 10.329,00 sanzione amm.va di € 1.033,00
- per importi da € 10.330,00 a 20.658,00 sanzione amm.va di € 1.808,00
- per importi da € 20.659,00 a 30.987,00 sanzione amm.va di € 2.583,00
- per importi da € 30.988,00 a 41.316,00 sanzione amm.va di € 3.357,00
- per importi da € 41.317,00 a € 51.645,00 sanzione amm.va di € 4.137,00
- Oltre € 51.646,00 la sanzione amm.va sanzione amm.va di € 5.000,00

3) di applicare nei casi previsti dall'art. 84 punto 2 della L.R.T. n. 39/2000 le "sanzioni aggiuntive", secondo i criteri indicati nella tabella del Dec. Dirig. n. 3890 del 7/7/2003 per la determinazione del danno forestale;

4) di dare atto che i casi di mancato ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 85 punto 1, anche al momento della presentazione del progetto esecutivo di ripristino, laddove lo richieda l'organo competente, siano soggetti ad una sanzione da determinarsi sulla base della seguente "griglia" sanzionatoria, in funzione del costo delle opere:

- per importi da 0 a € 5.164,00 sanzione amm.va pari a € 300,00
- per importi da € 5.165,00 a 10.329,00 sanzione amm.va pari a € 750,00
- per importi da € 10.330,00 a 20.658,00 sanzione amm.va di € 1.200,00
- per importi da € 20.659,00 a 30.987,00 sanzione amm.va di € 1.650,00
- per importi da € 30.988,00 a 41.316,00 sanzione amm.va di € 2.100,00
- per importi da € 41.317,00 a 51.645,00 sanzione amm.va di € 2.550,00
- Oltre a € 51.646,00 sanziona amm.va di € 3.000,00

5) che venga fatta salva la facoltà degli organi preposti al detto sanzionamento, quali il Responsabile dell'Ufficio Vincolo Idrogeologico in accordo con il Responsabile Ufficio Abusi di determinare in via definitiva il conguaglio della detta sanzione, previa istruttoria sul danno arrecato;

6) di riservare agli stessi sulla base delle rispettive competenze, la facoltà di attivare procedimenti amm.vi, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.ed.i., nell'ambito dei quali l'Ufficio Vincolo Idrogeologico possa:

- emettere provvedimenti d'urgenza di messa in sicurezza;
- nonché richiedere, previa presentazione di un progetto a tal proposito, il ripristino, il consolidamento e l'adeguamento necessario a ricostituire il bosco, nonché ad assicurare con altre opere e lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque;
- esprimere parere di fattibilità tecnica, valutazioni in merito alla conformità dei lavori agli strumenti urbanistici ed attivare tutte le procedure finalizzate al pagamento della sanzione amm.va sulla base dei poteri di vigilanza conferiti.

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**Il Dirigente**  
**Dr. Arch. Marco De Bianchi**

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*